TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 212

Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni

Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216. Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio, senza tener conto dei periodi trascorsi:

a) in aspettativa per motivi di carattere privato;

b) durante la detenzione per condanna penale;

c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello stipendio;

d) in assenza giustificata con cessazione completa dello stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione e' computabile nella misura massima di due anni:

a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata e' seguita dalla riammissione in servizio;

b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e sempreche' siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a). Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Terza — Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo	II — Servizi computabili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-212-servizi-resi-alle-ferrovie-dello-stato-con-iscrizione-al-fondo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it